

Avv. Dario Nardone
Via Alento n. 127
65129 – PESCARA
pec: avvdarionardone@cnfpec.it

TRIBUNALE DI SULMONA

(R.g. n. [REDACTED]; Dott. A. Di Francescantonio)

Istanza di integrazione dell'ordinanza istruttoria

Per: [REDACTED] ANNA, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Nardone del foro di Pescara (c.f.: NRDDRA69S03H501O) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara alla Via Alento n. 127, in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. con separato atto, il quale avvocato, ai sensi del 1° comma dell'art.125 c.p.c. ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546, dichiara l'indirizzo di posta elettronica certificata è avvdarionardone@cnfpec.it e che il numero di fax è 0854308483

OPPONENTI

contro

[REDACTED] SPV S.r.l. (p.i.: [REDACTED], per essa, [REDACTED] S.p.a. (p.i. [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sedente in [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] pec [REDACTED].it

OPPOSTA

On.le Giudice

in punto di eccezione sul c.d. regime composto, la S.V. Ill.ma, con ordinanza del 18 aprile 2023, conferiva al nominato CTU il presente quesito:

“1.2. Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento di cui al contratto in atti sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, e quindi gli interessi siano stati calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, ovvero se il prestito abbia generato



l'applicazione di interessi anatocistici e, in tal caso, quantifichi le poste debitorie illegittimamente "capitalizzate" ridetermini il piano di rimborso e, di riflesso, il rapporto di dare/avere epurandolo dalle poste illegittime e dai versamenti corrisposti dal mutuatario".

Ebbene, con il massimo rispetto, lo scrivente difensore rileva come tale quesito non potrà verificare l'eccezione posta dagli oppositori.

In primo luogo, perché tale eccezione non consiste in eccezione anatocistica, dunque non si contesta la produzione di interessi su interessi e non si è dedotta la violazione dell'art. 1283 c.c.

In secondo luogo, perché qualunque sia il piano di ammortamento pattuito, gli interessi imputabili a ciascuna rata vanno calcolati **sempre e soltanto sulla quota di capitale residuo, al tasso periodale** (mese, bimestre, trimestre, semestre, anno).

Detto in altre parole, **in tutte le tipologie di ammortamento (francese, italiano, etc, tanto in regime semplice che composto), la rata viene calcolata sempre e solo sul capitale residuo.**

Non è mai troppo sottolineare e ripetere che l'"inghippo" è a monte, ovvero nella modalità di costruzione della rata (in capitalizzazione composta anziché semplice, appunto) che sfugge all'occhio del profano che suole **SOFFERMARSI SOLO SUL CALCOLO DELLA RATA OVE NON VEDE, PERCHÉ LÌ NON C'È, ANATOCISMO O UNA QUALCHE FORMA CAPITALIZZAZIONE¹.**


Lo ha recentemente spiegato benissimo la **sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 28**, pubblicata su Diritto del Risparmio² (con la seguente nota di commento appresso trascritta) a detta di tutti gli addetti ai lavori, ha posto con estrema chiarezza il *punctum dolens* della eccitata subdola adozione del regime composto:



¹ Lo scrivente si permette di rinviare ad un più esaustivo proprio contributo *Il regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi nei finanziamenti rateali: criticità e soluzioni*, aprile 2020 (articolo edito in [Altalex](#) e in [Il Caso](#)); per una maggior approfondimento tecnico della sollevata eccezione, si rimette di seguito il link donde scaricare le Slides preparate dal Dott. Comm. Fabrizio Cappelluti su "*Il regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi nei finanziamenti rateali – Analisi tecnico-giuridica, criticità e apparati rimediali*", in occasione del "*Corso di Formazione: il Consulente Tecnico d'Ufficio*" organizzato dall' UNGDCEC (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti), tenuto dallo scrivente in Pescara in data 15 novembre 2022 (<https://www.studiolegalenardone.it/slides-preparate-dal-dott-comm-fabrizio-cappelluti-su-il-regime-finanziario-di-capitalizzazione-composta-degli-interessi-nei-finanziamenti-rateali-analisi-tecnico-giuridica-criti/>). In tali slides è empiricamente dimostrata l'irrelevanza del come si calcola l'ultima rata nei finanziamenti alla francese.

² <https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/03/25/ammortamento-c-d-alla-francese-capitalizzazione-semplce-o-capitalizzazione-composta-that-is-the-question/>





Come l'On.le Giudicante potrà notare, sotto il profilo della indeterminatezza tale decisione è perfettamente sovrapponibile a quella spiegata nella presente azione: la Corte barese, infatti, pone una netta distinzione tra anatocismo (NON eccepito da questa difesa) ed omessa indicazione del regime finanziario, considerando – del tutto correttamente - fondata solamente quest'ultima eccezione: sotto l'aspetto rimediale, la Corte barese evidenzia come l'omessa indicazione del regime

⁴ Cfr. Trib. Napoli, 15.11.2022.




finanziario (condizione economica da indicare in contratto ex art. 117 comma 4 TUB) comporti la necessità di ricostruire il mutuo attraverso un piano alla francese in capitalizzazione semplice e contestuale applicazione degli interessi nella misura sostituiva-sanzionatoria ai tassi BOT ex art. 117, comma VII, TUB: esattamente come eccepito da parte attorea.

Ancora in tema di regime composto, si evidenzia altresì che gli oppositori avevano eccepito in citazione anche “5.a) Usurarietà pattizia del TAN e del TEG a seguito della riconduzione dell’illegittimo regime di capitalizzazione composta degli interessi nel corretto regime di capitalizzazione semplice”: difatti **il costo occulto generato dal regime composto, consistendo in un surplus di interessi corrispettivi, non può sfuggire al vaglio usurario.**

Tuttavia, nell’ordinanza istruttoria non v’è un quesito che chieda di accertare la dimostrata (in CTP) usurarietà.

Con l’ausilio di persuadere la S.V. Ill.ma ad incaricare il CTU di indagare anche sotto il dedotto profilo usurario, pare opportuno ragguagliare l’Ufficio in merito gli ultimi dirimenti arresti della giurisprudenza sul punto.



natura gratuita di entrambi i contratti di mutuo". Esattamente ciò che è stato eccepito nella presente vertenza.

Tutto quanto sopra premesso, con l'auspicio di aver offerto motivazioni a sostegno della presente istanza di integrazione dei quesiti peritali e tenendo conto che, trattandosi di opposizione preventiva, va verificata la effettiva sussistenza di morosità al momento della notifica dell'atto di precetto, questa difesa

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di voler valutare, in punto di "regime composto", la proposizione al nominato CTU anche delle seguenti proposte di quesiti peritali:

- “1) Accerti e dica il CTU se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sia stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e se tale regime sia stato convenuto in contratto tra le parti;*
- 2) Qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e risulti che tale regime non sia stato pattuito tra le parti, dica se ed in qual modo, rispetto al regime di capitalizzazione semplice, abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate e, quindi, in conclusione, se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice;*
- 3) Accerti e dica il CTU se il TAN risultante dalla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice, computando il maggior occulto a titolo di interessi dovuto all'applicazione del regime composto, sia superiore al TSU vigente al momento pattizio; in caso affermativo, ridetermini il credito della banca escludendo qualsivoglia somma a titolo di interessi e spese sul capitale (ad eccezioni di imposte e tasse ex art. 644 c.p.), in conformità al disposto di cui all'art. 1815, comma 2, determinando l'effettivo dare avere tra le parti alla data di notifica dell'atto di precetto;*
- 4) In ogni caso, qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e risulti che questo non sia stato pattuito tra le parti, ricostruisca il CTU il piano di ammortamento con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi e, qualora all'esito di questa operazione il TAN*



emergente risulti essere diverso dal TAN letterale risultante dalle condizioni contrattuali, applichi, al piano di ammortamento ricostruito in regime semplice, i tassi BOT ex art. 117 TUB, determinando l'effettivo dare avere tra le parti all'attualità nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell'obbligo restitutorio nascente dal mutuo per cui è causa”.

Si produce anche una aggiornata rassegna di giurisprudenza in tema di regime composto.

Con la massima osservanza

Pescara, li 21 aprile 2023

Avv. Dario Nardone





Tribunale di Sulmona

All'udienza del giorno 5 giugno 2023 dinanzi al Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, alle ore 11:15, sono presenti l'Avv. Dario NARDONE, per la parte opponente e l'Avv. [REDACTED] per la società opposta.

E' inoltre presente il CTU Dott. [REDACTED] che si dichiara disposto ad accettare l'incarico e ammonito dal Giudice presta il giuramento di rito impegnandosi a svolgere l'incarico peritale affidatogli e di bene e fedelmente adempiervi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e sulle generalità dichiara: Sono [REDACTED], nato a [REDACTED]

Delle suestese dichiarazioni ne è stata data lettura al teste il quale ne ha confermato integralmente il contenuto. Si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le stesse non potranno tuttavia essere sottoscritte, dovendosi provvedere al deposito in via telematica del presente verbale.

Al C.T.U. vengono posti i seguente quesiti di cui all'ordinanza di ammissione del 18.04.2023:

“1.1. Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di mutuo fondiario in esame:

1.2. Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento di cui al contratto in atti sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, e quindi gli interessi siano stati calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, ovvero se il prestito abbia generato l'applicazione di interessi anatocistici e, in tal caso, quantifichi le



poste debitorie illegittimamente “capitalizzate” ridetermini il piano di rimborso e, di riflesso, il rapporto di dare/avere epurandolo dalle poste illegittime e dai versamenti corrisposti dal mutuatario;

1.3. Alla luce dell’orientamento delle sezioni unite della Suprema corte di cui alla sentenza n. 24675 del 2017, accerti il Consulente il tasso effettivo globale pattuito dall’istituto alla stipula del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d’Italia: laddove riscontri uno sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all’epoca della conclusione del contratto (usura genetica) applichi il disposto dell’art. 1815 comma 2 c.c. all’intero piano di ammortamento;

1.4. In riferimento al tasso di mora, sempre alla luce dell’orientamento delle sezioni unite della Suprema corte di cui alla sentenza n. 24675 del 2017, verifichi il CTU che detto tasso non risulti pattuito o, in seguito applicato, in misura tale da superare autonomamente il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto vigente tempo per tempo. Laddove riscontri uno sconfinamento del tasso di mora previsto dal contratto applichi il disposto dell’art. 1815 c.c. alla sola componente degli interessi di mora”.

Il Giudice chiede al CTU di compiere una indagine sui quesiti posti dalle parti con le rispettive note depositate in data 21.04.2023 e in data 1.01.2023 depurati da ogni valutazione.

Il CTU comunica sin da ora che le operazioni avranno inizio il giorno **20.06.2023, alle ore 16:30** presso il proprio studio in Sulmona.

Il Giudice Onorario

Assegna al CTU termine sino al **15.09.2023** per trasmettere alle parti costituite relazione scritta sull’attività svolta e sui quesiti a mezzo posta elettronica e/o altre forme equivalenti con conferma della ricezione; assegna alle parti ulteriore termine sino al **5.10.2023** per trasmettere al C.T.U. eventuali richieste di chiarimenti e termine a sua volta al CTU fino al 20.10.2023 per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse, con contestuale deposito della nota per la richiesta di liquidazione delle spettanze. Entro la stessa data il C.T.U. provvederà ad inoltrare detta sintetica valutazione alle parti con le forme di trasmissione di cui sopra.

L’Avv. Nardone nomina CT di parte il dott. Marino VALENTINI con studio in San



Giovanni Teatino [REDACTED]

L'Avv. [REDACTED] nomina CT di parte il dott. [REDACTED]
[REDACTED]

Entrambi i difensori autorizzano sin d'ora il collegamento da remoto.

Sollecita il C.T.U. e le parti al rigoroso rispetto dei termini concessi. Nel caso di proroga del termine di trasmissione della relazione alle parti o di deposito finale in cancelleria provvederà il C.T.U. ad avvertire le stesse, con egual proroga conseguente dei termini sopra stabiliti.

Assegna al CTU un fondo spese di euro 600,00 oltre accessori di legge che pone provvisoriamente carico delle parti in solido, salva diversa definizione in sentenza.

Autorizza il CTU alla visione dei fascicoli di parte.

Rinvia la causa per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del **27.11.2023**.

Visto l'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno 27.11.2023 per il deposito telematico delle predette note scritte;

AVVISA

Che il provvedimento sarà emesso fuori udienza.

Manda alla cancelleria del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del



fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Verbale chiuso alle ore 11:44.

Il Giudice Onorario

f.to digit. Angelo Di Francescantonio

